

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001067 del 05/11/2021

OGGETTO:

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO ANGSA SEZIONE UMBRIA ONLUS. PROVVEDIMENTI.

VISTA

Proposta n. 0001206 del 04/11/2021 a cura di S.C. Affari Generali e Legali
Hash.pdf (SHA256):df8e1dd8ab385f608e58fe67ee73154b372263521cb56323ad0d49a399a56b80

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Affari Generali e Legali
Maria Rita Bruscolotti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, in particolare l’art. 382 che elenca i contenuti delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato e l’art. 383 che disciplina le modalità per lo svolgimento delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato;

VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20.01.2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con il quale viene definito il nuovo Codice del Terzo settore che riordina e revisiona la disciplina prima vigente sugli enti del Terzo settore. Il Codice individua quali sono gli enti che possono essere definiti "Enti di Terzo settore" ed anche le attività di interesse generale che li caratterizzano;

CONSIDERATO che la convenzione, quale strumento negoziale per instaurare rapporti con organismi del terzo settore, è disciplinata da numerose disposizioni normative che riconoscono il valore sociale e la funzione degli organismi del terzo settore, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Lo strumento idoneo per favorire il conseguimento di finalità sociali in collaborazione con le pubbliche amministrazioni viene individuato nella convenzione. Si può sostenere che la convenzione è uno dei mezzi giuridici per dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito nell'art.118, comma 4, della Costituzione: gli organismi del terzo settore, quali forme organizzate di cittadini, vengono favorite nell'assunzione diretta di responsabilità attraverso la convenzione, che lega in un patto collaborativo pubblica amministrazione e cittadini organizzati nella risoluzione di problemi di interesse generale;

CHE si può ragionevolmente sostenere che le convenzioni con le associazioni del terzo settore, costituiscono uno strumento di collaborazione non configurabile come contratto di appalto. Sul piano sostanziale la convenzione, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale prima richiamato, rappresenta l'impegno da parte dell'ente pubblico e dell'organismo del terzo settore, accomunati dalle stesse finalità di solidarietà, di collaborare in un'attività di pubblico interesse;

CHE la convenzione, ispirata dalla finalità di solidarietà sociale che accomuna pubblica amministrazione e associazione di volontariato, deve riportare le seguenti clausole essenziali:

- apporto prevalente e determinante dei volontari nello svolgimento delle attività;
- divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute;
- impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività;
- continuità delle prestazioni;
- tutela dei diritti degli utenti;
- verifica della qualità;
- obbligo della copertura assicurativa dei volontari;

- mero rimborso dei costi sostenuti dall'associazione;

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1269 del 29/12/2017 è stato formalizzato un Progetto di miglioramento dell'accoglienza e della presa in carico dei pazienti attraverso l'istituzione di un Centro aziendale delle disabilità (CAD) presso la scrivente Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

CHE l'Azienda Ospedaliera fa parte di una rete nazionale per rispondere alle esigenze di salute delle persone con disabilità, in ospedale e non; il progetto di una rete nazionale dei DAMA, Disabled Advanced Medical Assistance, riguarda servizi ospedalieri strutturati per accogliere i pazienti con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare ad esami clinici e strumentali.

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA) nasce nel 1985 per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie. Costituita da genitori, familiari e tutori e persone nello spettro autistico è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus);

CONSIDERATO inoltre che l'ANGSA è un'associazione nazionale creata per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità della vita. Favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone con autismo.

ATTESO che i coordinamenti regionali ANGSA sono articolazioni territoriali di ANGSA e garantiscono rappresentanza verso le istituzioni regionali o locali, il coordinamento e la progettazione;

VISTA e richiamata la richiesta di convenzione formalizzata da ANGSA Umbria Onlus e valutata in maniera favorevole la proposta stessa, oggetto di scambio epistolare tra le parti, che prevede:

- Percorsi di formazione, finanziati da ANGSA, destinati al personale sanitario del CAD/DAMA, al fine di accrescerne il *know how* sulle caratteristiche del disturbo dello spettro autistico;

- Campagne di promozione promosse da ANGSA, sui canali interni dell'Associazione (mailing list dei soci) ed esterni (pagina social istituzionale facebook/twitter), al fine di diffondere la semplice conoscenza del CAD/DAMA presso la società civile;
- Possibilità di effettuare valutazioni cliniche annuali – co-organizzate tra il Direttore Sanitario ANGSA, il Medico di base e i referenti CAD/DAMA – per gli utenti dei centri diurni ANGSA (sia adulti, sia minori);
- Supporto dell'Azienda Ospedaliera, diretto e/o attraverso la condivisione delle checklist esistenti, nella costruzione della “patente ospedaliera” per tutti i ragazzi delle famiglie associate, al fine di favorire percorsi facilitati di ospedalizzazione programmata o d'urgenza sempre nel rispetto dei percorsi aziendali di presa in carico dell'utente;
- Possibilità di affiancare al ragazzo in fase di ospedalizzazione/ospedalizzato, educatori professionali dipendenti di ANGSA che possano facilitare il processo;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama;

DI approvare la convenzione con l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) Umbria ONLUS come da testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A) completa di attestato di iscrizione anagrafe ONLUS;

DI nominare quali referenti dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni per le attività dell'accordo in argomento il Dr. Domenico Frondizi e il Dr. Stefano Cappanera.

DI dare atto che dalla presente deliberazione non discendono oneri per la scrivente Azienda Ospedaliera;

DI disporre, a cura del Servizio Affari Generali, la pubblicazione all'Albo online ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009;

DI trasmettere al l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) Umbria ONLUS copia della presente deliberazione.

Il Responsabile PO

(Dott. Andrea Lorenzoni)

CONVENZIONE

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del terzo settore”
- Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 11 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.

TRA

l’Azienda Ospedaliera di Terni, d’ora in poi detta Azienda Ospedaliera, con sede in Terni – Via Tristano di Joannuccio 1 – CF e Partita I.V.A. 00679270553 – rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli

E

l’Associazione di Volontariato ANGSA Umbria ONLUS d’ora in poi detta Associazione, con sede in via Giovanni XXIII n. 5 Bastia Umbra, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Paola Carnevali Valentini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

La convenzione, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresenta l’impegno da parte dell’ente pubblico e dell’organismo del terzo settore, accomunati dalle stesse finalità di solidarietà, di collaborare in un’attività di pubblico interesse;

ART. 2

Modalità di Servizio

L’Associazione di Volontariato, attraverso il personale volontario, supporta l’attività dell’Azienda Ospedaliera con le seguenti modalità:

- Percorsi di formazione, finanziati da ANGSA, destinati al personale sanitario del CAD/DAMA, al fine di accrescerne il *know how* sulle caratteristiche del disturbo dello spettro autistico;
- Campagne di promozione promosse da ANGSA, sui canali interni dell’Associazione (mailing list dei soci) ed esterni (pagina social istituzionale facebook/twitter), al fine di diffondere la semplice conoscenza del CAD/DAMA presso la società civile;

- Possibilità di effettuare valutazioni cliniche annuali – co-organizzate tra il Direttore Sanitario ANGSA, il Medico di base e i referenti CAD/DAMA – per gli utenti dei centri diurni ANGSA (sia adulti, sia minori);
- Supporto dell’Azienda Ospedaliera, diretto e/o attraverso la condivisione delle checklist esistenti, nella costruzione della “patente ospedaliera” per tutti i ragazzi delle famiglie associate, al fine di favorire percorsi facilitati di ospedalizzazione programmata o d’urgenza sempre nel rispetto dei percorsi aziendali di presa in carico dell’utente;
- Possibilità di affiancare al ragazzo in fase di ospedalizzazione/ospedalizzato, educatori professionali dipendenti di ANGSA che possano facilitare il processo con obbligo di copertura assicurativa per gli stessi e rispetto delle procedure/regolamenti per l’accesso in Ospedale;

ART. 3

Personale impegnato nell’attività convenzionata

L’organizzazione di volontariato assicura che i volontari impiegati nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche, delle abilitazioni professionali e delle idoneità fisiche necessarie allo svolgimento dell’attività.

L’organizzazione di volontariato ha l’obbligo di dotare di divisa con relativo tesserino di riconoscimento recante i dati anagrafici e la fotografia, gli operatori in convenzione.

L’Associazione di Volontariato prende atto che l’Azienda Ospedaliera esercita il controllo per la verifica della conformità degli atti alle norme ed agli accordi previsti nella convenzione.

L’Associazione di Volontariato si impegna a rispettare le disposizioni ed i regolamenti vigenti per l’ingresso in Ospedale dei volontari e per la presenza di questi ultimi nei servizi.

I volontari si impegnano a rispettare la libertà, dignità personale, diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare l’attività del volontariato.

ART. 4

Responsabilità

Il Presidente dell’Associazione di Volontariato si impegna a fornire all’Azienda l’elenco del personale che intende impiegare per le attività in convenzione.

Il Presidente dell’Associazione di Volontariato e’ responsabile della rispondenza delle attività alle norme stabilite e della rispondenza del personale ai requisiti fissati con la presente convenzione.

ART. 5
Sicurezza ed Assicurazioni

Ai fini della sicurezza fisica degli operatori e degli utenti, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

L'Associazione di Volontariato dichiara che ha stipulato polizze assicurative per la copertura assicurativa del personale utilizzato.

L'Associazione, ai sensi della stessa normativa, dichiara che ha stipulato polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata.

L'Associazione esonera comunque l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi per effetto del servizio prestato.

L'Associazione presenterà copia delle proprie polizze assicurative entro 15 gg. dalla stipula della presente convenzione.

ART. 6
Segretezza e Privacy

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.6.03 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Associazione in banca dati per le finalità inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art 11 del D.Lgs n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art.13 commi 1, 2 e 4 dello stesso decreto necessarie al trattamento in questione.

Essi saranno trattati dalla medesima con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza la riservatezza, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell'art.22 della L. 241/90.

ART. 7
Modalità di verifica delle attività

I referenti aziendali verificheranno periodicamente le modalità di applicazione operativa della convenzione e dei protocolli di intervento, nonché la qualità ed efficienza delle attività prestate.

Qualora vengano riscontrate manchevolezze od inadempimenti alle condizioni indicate nella presente convenzione od alle indicazioni fornite per il corretto espletamento delle attività in oggetto, l'Azienda Ospedaliera si riserva di recedere dalla convenzione dandone un preavviso di 15 gg. all'Associazione mediante lettera raccomandata.

Resta facoltà di questa Azienda Ospedaliera richiedere all'Associazione di Volontariato di non impiegare più personale/volontari che, su motivata segnalazione da parte del personale dell'Ospedale, si rendesse responsabile di gravi mancanze verso l'utenza o il cui comportamento risultasse non conforme agli standards di qualità delle attività.

ART. 8 **Controversie**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono reciprocamente contestate per iscritto dalle parti entro e non oltre il termine di 10 giorni.

Trascorsi 7 giorni dalla contestazione, qualora la controversia non sia risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Terni o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione di Volontariato o da un loro delegato, e da un terzo scelto di comune accordo tra le parti, estraneo alla controversia.

In relazione alla gravità dell'inadempienza ed in attesa della definizione della controversia, è facoltà dell'Amministrazione disporre la sospensione della convenzione.

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio si intende competente il Foro di Terni.

ART. 9 **Risoluzione**

L'Azienda Ospedaliera può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Azienda Ospedaliera di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 **Durata della Convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e per dodici mesi.

Alla scadenza della convenzione le parti sottopongono a verifica i contenuti e le modalità della convenzione e sulla base delle risultanze di detta verifica, potranno eventualmente rinnovare la convenzione.

ART. 11 **Spese**

ANGSA dichiara di essere una ONLUS e che i propri atti sono pertanto esclusi dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i..

La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Terni li.....

Il Presidente ANGSA

Il Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera S. Maria di Terni

Perugia, 11 febbraio 2010

Ufficio Accertamento e riscossione

**All' 'Associazione ANGSA Umbria Onlus'
in persona del rappresentante legale *pro
tempore* Sig.ra Paola Carnevali Valentini
Via Giovanni XXIII, n. 5,
06083 BASTIA UMBRA**

Prot. n. 20100 2182

**OGGETTO: 'Associazione ANGSA Umbria Onlus', c.f. 02512830544 - Attestato
iscrizione anagrafe onlus.**

Si attesta che l' 'Associazione ANGSA Umbria Onlus', c.f. 02512830544, con sede in Bastia Umbra, Via Giovanni XXIII, n. 5, risulta iscritta all' anagrafe unica delle 'Organizzazioni non lucrative di utilità sociale' (ONLUS) prevista dall'art. 11, D.Lgs n. 460/1997, con decorrenza 7/3/2001.

L'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS è stata effettuata a seguito del controllo dell'esistenza dei requisiti formali previsto dall'art. 3, D.M. 18/7/2003, n. 266.

E' fatto salvo l'esito di successivi controlli sostanziali (circ. 14/E/2003).

IL CAPOUFFICIO
Emanuela Berardi